

Ai Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale

Inviata a mezzo Pec

**OGGETTO: TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992. –
INDICAZIONI OPERATIVE ANNO 2022**

Si comunicano di seguito indicazioni operative relative alla gestione del Tributo Tefa anno 2022

Misura Tributo Tefa anno 2022

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, si comunica che per l'anno 2022, la tariffa del tributo TEFA è stata confermata nella misura del **cinque per cento (5%)** degli incassi della TARI comunale così come previsto dal Decreto n. 146 del 29.12.2021 del Sindaco Metropolitanano (All. 1)

**Incassi Tefa da parte dei comuni/soggetti incaricati dal comune al servizio di
riscossione**

Il M.i.u.r. ha disposto il pagamento ai Comuni delle somme dovute per le spese di funzionamento connesse alla TARSU/TIA servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche per l'anno 2021 (ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito con legge 28.02.2008, n. 31 e dell'art. 14 c. 14 del DL 201/2011). Si allega una TABELLA (All. 2) contenente l'extrapolazione dell'importo Tefa dovuto per ciascun Comune. Le somme sono state erogate dal Miur ai Comuni interessati nel 2021 e dovevano essere riversate allo scrivente ente ENTRO il 31 GENNAIO 2022.

Si Ricorda che il VERSAMENTO e la RENDICONTAZIONE delle Tefa riscosso dal Comune /soggetto incaricato dal comune al servizio di riscossione nel 4° TRIMESTRE 2021 (mesi di ottobre/novembre/dicembre), per il quale rimane di competenza dell'amministrazione comunale/soggetto incaricato alla riscossione il riversamento alla Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Legge di conversione 19/12/2019, n. 157 pubblicata sulla G.U 24/12/2019, n. 301) e dei successivi Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 e del 21 ottobre 2020, dovevano essere effettuati ENTRO IL 31 GENNAIO 2022.

Il VERSAMENTO E LA RENDICONTAZIONE del Tefa riscosso dal Comune/ soggetto incaricato dal comune al servizio di riscossione nel 1°, 2° e 3° TRIMESTRE 2022, per il quale rimane di competenza dell'amministrazione comunale/ soggetto incaricato alla riscossione il riversamento alla Città metropolitana di Roma, devono essere effettuati, rispettivamente, ENTRO il 30 APRILE 2022, 30 LUGLIO 2022 e 30 OTTOBRE 2022.

Di seguito viene indicato in modo analitico - a seconda dei canali di pagamento utilizzati e gli anni di competenza del tributo Tari/Tefa - gli importi che il comune è chiamato a riversare a titolo di Tefa alla Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Legge di conversione 19/12/2019, n. 157 pubblicata sulla G.U. 24/12/2019, n. 301) e del successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 e che sono incassati dal 01/01/2022

Periodo di incasso TARI/TEFA da parte del comune	Competenza anno tributo (anno imposta)	Canale di pagamento	modalità	riversamento Tefa da parte del comune a CMRC
2022	2021 -2022 (indicati nel modello f24)	F24	Il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli <u>appositi codici tributo istituiti</u> con risoluzione dell'Agenzia delle entrate; la Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo istituiti alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse; l'importo del Tefa (ovvero della sanzioni/interessi) da indicare sul modello F24 è al lordo della commissione 0,30%.	NO
2022	2020 (indicato nel modello f24)	F24	i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva) sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA; la Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate dai versamenti F24 eseguiti a titolo di TARI, comprensivi di sanzioni e interessi, SCORPORA la quota riferibile al tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), al netto della commissione dovuta al comune, stabilita nella misura dello 0,3 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi, con VERSAMENTO alla CMRC	NO





2022	Anni precedenti al 2020 (indicati nel modello f24)	F24	versamenti del TEFA e della TARI sono effettuati cumulativamente a favore del Comune, utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI senza distinguere la parte relativa al TEFA.	<p align="center">SI</p> <p>Obbligo di riversamento e rendicontazione a CMRC con cadenza TRIMESTRALE con bonifico su tesoreria unica al netto della commissione pari allo 0,30%</p> <p>I Riversamenti trimestrali devono essere effettuati entro il 30 giorno successivo alla scadenza del trimestre</p> <p>ANNO 2022 Prima scadenza 30/04/2022</p> <p>(art. 5 del D.M. 21/10/2020- art. 3, comma 2 del D.M. 1/07/2020)</p>
2022	2022 e anni precedenti	bollettino di conto corrente postale o altri strumenti si pagamento (bonifico, mav ecc)	Al termine di ciascun trimestre dell'anno i comuni, provvedono al riversamento del tributo spettante a CMRC, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. In ogni caso i comuni effettuano contestuale rendicontazione degli importi riversati e forniscono le informazioni del prelievo sui rifiuti a CMRC.	<p align="center">SI</p> <p>obbligo riversamento E rendicontazione con cadenza TRIMESTRALE del Tefa a CMRC con bonifico su tesoreria unica al netto della commissione pari allo 0,30%</p> <p>I Riversamenti trimestrali devono essere effettuati entro il 30 giorno successivo alla scadenza del trimestre</p> <p>ANNO 2022 Prima scadenza 30/04/2022</p> <p>(art. 5 del D.M. 21/10/2020- art. 3, comma 2 del D.M. 1/07/2020)</p>
2022	2022	PAGO PA – avviso multi beneficiario (art. 5 Dlgs 82/2005)	<p>gli «Avvisi di pagamento PagoPa» c.d. multi-beneficiari emessi dai comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, devono includere le informazioni necessarie all'incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle somme incassate a titolo di Tefa alla CMRC; i Prestatori di servizi di pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA tramite canale PagoPa, entro il giorno successivo all'incasso, provvedono all'accredito delle somme spettanti a CMRC.</p> <p>L'IBAN del tesoriere della Città metropolitana di Roma Capitale censito sulla piattaforma PagoPa su cui far confluire i versamenti del tributo Tefa dall'anno 2022 e successivi è il seguente: IT30P0200805181000401059955</p>	<p align="center">NO</p> <p>(DM 21/10/2020 e comunicato Mef 08/03/2021)</p> <p align="center">Importante</p> <p>Si invita il comune a comunicare preventivamente a città metropolitana di Roma Capitale l'intenzione di utilizzare l'avviso multibeneficiario PagoPA per la riscossione del Tari/Tefa inviando una mail: politicheentrate@cittametropolitanaroma.it</p>



Modalità di versamento

Enti Pubblici soggetti a Tesoreria Unica:

Gli enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge n. 720/1984 (Circolare MEF 11/2012) che devono effettuare i versamenti a favore della Città metropolitana di Roma Capitale dovranno utilizzare il seguente conto di tesoreria presso Banca D'Italia

IT47A0100003245348300060602

Soggetti privati:

I soggetti privati che devono effettuare i versamenti a favore della Città metropolitana di Roma Capitale dovranno utilizzare il seguente Conto corrente di Tesoreria: **Città metropolitana di Roma Capitale – UNICREDIT**

IT30P0200805181000401059955

Modalità Rimborso Tefa

I comuni ai sensi di quanto disposto dall' Art. 19 c. 5. D.lgs. n. 504/1992 ovvero: *“Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni”* **sono soggetti incaricati di un pubblico servizio e sono gli unici enti legittimati ad istruire la pratica del rimborso potendo disporre di tutti i dati/informazioni per determinare e verificare gli importi a credito del soggetto passivo TARI/TEFA.** A conferma di quanto sopra, si evidenzia che Agenzia delle Entrate in ordine al canale F24 non fornisce alle Province e Città metropolitane la rendicontazione dei dettagli del singolo soggetto versante il tributo Tefa (C.F. ed importo versato) ma solo importi e dati aggregati per comune.

Di seguito vengono analizzati alcuni casi a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo che possono determinare il rimborso del Tefa:

a) Versamento importo maggiore di quanto dovuto da parte del contribuente

Il contribuente presenta istanza di rimborso al Comune sia per la TARI che per il TEFA, il Comune verificato l'avvenuto versamento in favore della Città metropolitana di Roma Capitale:

- provvede a rimborsare al contribuente tutte le somme a credito a seguito di opportuna verifica;
- procede ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, della quota rimborsata a titolo di TEFA al contribuente con il Tefa da riversare trimestralmente alla Città metropolitana di Roma.
- Inserisce nella rendicontazione trimestrale inviata a Città metropolitana di Roma gli estremi del rimborso effettuato.



b) Errori di compilazione modello F24

b1) Errata indicazione codice catastale comune Tari/Tefa

Nel caso di indicazione del codice catastale errato del comune sul modello F24:

- il Comune incompetente, anticipa al comune competente anche la quota del tributo Tefa e ne chiede a sua volta il rimborso alla propria provincia/città metropolitana incompetente che ha incassato il tributo;
- il Comune competente riversa il Tefa alla provincia/Città metropolitana competente al momento del ricevimento dei fondi dal Comune incompetente.

b2) Errata indicazione codice catastale unicamente in corrispondenza codice tributo “ TEFA ”

Nel caso in cui l'errore nell'indicare il codice catastale sul modello F24 riguardi solo il codice tributo “Tefa” e ciò ha quindi determinato il versamento del solo Tefa alla provincia/città metropolitana incompetente:

- il Comune competente Tari, una volta riscontrato l'errore, ne fornisce comunicazione alla Città metropolitana di Roma competente la quale provvederà a richiedere il rimborso del Tefa alla provincia/città metropolitana incompetente.

La comunicazione dei suddetti importi a Città metropolitana di Roma Capitale deve essere effettuata dal comune ENTRO IL 31 MARZO dell'anno successivo per i casi riscontrati nel corso dell'anno precedente indicando:

- data di versamento modello F24;
- CF contribuente;
- codice catastale e Comune incompetente;
- codice catastale e Comune competente;
- importo Tefa versato a provincia/città metropolitana incompetente.

La suddetta comunicazione dovrà essere inviata tramite pec a: ragioneria@pec.cittametropolitanaroma.it

b3) Errata indicazione anno riferimento o codice tributo

Se l'errata indicazione del codice tributo o dell'anno di riferimento da parte del contribuente determinano il versamento alla Città metropolitana di Roma Capitale dell'importo Tari, ovvero dell'importo Tefa al Comune:

- il comune procede al conguaglio, in termini di cassa, dell'importo Tari spettante con il Tefa trimestralmente incassato e da riversare alla Città metropolitana di Roma Capitale (importo da indicare come rimborsi del modello di rendicontazione trimestrale)
- il comune procede al versamento dell'importo Tefa alla Città metropolitana di Roma Capitale.



Istanza rimborso per incapienza rimborsi/recuperi rispetto a Tefa da riversare.

Considerato che l'importo del Tefa incassato dai Comuni (nei casi in cui il cui riversamento alla Città metropolitana di Roma rimane di competenza dell'amministrazione comunale) si riduce progressivamente per effetto di quanto disposto dai D.M. 1/07/2020 e 21/10/2020, il Comune potrà presentare istanza di rimborso diretto a Città metropolitana di Roma Capitale ENTRO IL 31 MARZO dell'anno successivo nel caso in cui la somma dei rimborsi/recuperi effettuati nel corso dell'anno solare non trova capienza con il Tefa dovuto e da riversare nel corso dell'anno medesimo.

L'istanza di rimborso deve essere inviata all'indirizzo pec: ragioneria@pec.cittametropolitanaroma.it
Detta istanza dovrà essere completa del dettaglio del credito oggetto della richiesta e dovrà contenere la seguente l'indicazione di dettaglio del credito:

1. Importo credito totale dell'anno, così ripartito.
 - credito per rimborso Tefa ai propri contribuenti – caso a)
 - credito per rimborso Tefa ad altri comuni in conseguenza di errata indicazione codice catastale su modello F24 – caso b1)
 - credito per Tari erroneamente incassato da Città metropolitana di Roma Capitale – caso b3)
2. Importo credito già conguagliato parzialmente in termini di cassa con versamenti trimestrali dell'anno (1-2-3-4 trimestre)
3. Importo credito residuo, per differenza (1-2), richiesto a rimborso alla Città metropolitana di Roma Capitale

Riduzioni Tari per l'emergenza sanitaria Covid-19 e impatto su TEFA

La Ragioneria Generale dello Stato con Faq n. 39 del 21 dicembre 2021 (All. 3) è intervenuta in relazione ai rapporti economico finanziari province – comuni scaturenti dai contributi erariali da fondone Covid-19 per agevolazioni tributarie locali concesse ai cittadini contribuenti. In particolare ha statuito che: “sulle riduzioni TARI finanziate con il Fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come rifinanziato dall'art.39 del D.L. n. 104/2020 (Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021) e su quelle finanziate con il Fondo di cui all'art. 6 del DL. 73/2021” **il Tefa non è dovuto.**

L'unica novità introdotta è quella relativa al fatto **che il TEFA “è invece, dovuto se le agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche sono state finanziate, nel 2021, con una quota del Fondo per la solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. n. 73/2021”.**



TEFA NON DOVUTO	Per le riduzioni TARI finanziate con il Fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020 (Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021) e su quelle finanziate con il Fondo di cui all'art. 6 del DL. 73/2021
TEFA DOVUTO	Per riduzioni TARI finanziate con Fondi propri a carico del Bilancio comunale
	Per Agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche finanziate, nel 2021, con una quota del Fondo per la solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. n. 73/2021

AVVERTENZE

I Comuni devono comunicare e rendere operative le disposizioni stabilite dalla Città metropolitana di Roma Capitale per quanto concerne il tributo TEFA nei confronti dei soggetti affidatari del servizio di riscossione (con esclusione di Agenzia Entrate Riscossione), nonché dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel caso di TARI-corrispettiva.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e restando a disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti.

Allegati

1. Decreto n. 146 del 29.12.2021 del Sindaco Metropolitano
2. Tabella Tefa dovuto da ciascun comune su somme versate dal Miur a titolo di Tari anno 2021
3. FAQ della Ragioneria Generale dello Stato pubblicata in data 21/12/2021

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Iacobucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i. , il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

